

**IL TRIBUNALE DI ROMA – Sezione terza lavoro**

in persona del giudice dr. Dario Conte, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4 settembre 2018, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA EX ART. 700 c.p.c.**

nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 20106 del RACC dell'anno 2018, vertente tra:

██████████ (Avv. Vincenzo La Cava) - ricorrente

**E**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** – convenuto, contumace.

&&&&&&&

Con ricorso telematico pervenuto il 15/6/2018 ██████████ conveniva qui in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, anche per il tramite dell'USR per il Lazio e degli Ambiti Territoriali di Roma e Messina, nonchè tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo per la scuola primaria per l'a.s. 2018/2019 (ai quali, però, non notificava).

Esposto (in sintesi): di essere stata assunta dal 1/9/2012 come docente di scuola primaria; di prestare attualmente servizio a Roma; di aver partecipato alla procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2018/2019 indetta con O.M. n.207 del 8/3/2018, presentando la prescritta domanda amministrativa, nella quale aveva indicato come ambito territoriale preferito l'Ambito Sicilia 15 (provincia di Messina), facendo valere titolo di preferenza dato dalla necessità di assistere il padre affetto da handicap grave e risiedente a Barcellona Pozzo di Gotto; di non aver conseguito il chiesto trasferimento, malgrado nello stesso Ambito Territoriale fossero stati trasferiti docenti privi di diritto di precedenza; che tale risultato costituiva l'effetto del fatto che l'art. 13 del CCNI del 11/4/2017 e, per esso, il bando di mobilità collettiva, riconoscevano il diritto di precedenza ex lege 104, quando la disabilità riguardasse il genitore, solo nei procedimenti di mobilità provinciale; che tale limitazione era illegittima, sia per l'ingiustificatezza della disparità di trattamento rispetto agli altri titoli di precedenza contemplati, sia perché in contrasto con l'art. 601 del d.lgs n.297/94 e gli artt. 21 e 33 della legge n.104/92; chiedeva, in buona sostanza, ordinarsi al convenuto di trasferirla presso l'Ambito Territoriale Sicilia 15, con pronuncia anticipatoria ex art. 700 c.p.c..

Fissata per il 4/9/2018 l'udienza per la trattazione della domanda cautelare, il MIUR, ritualmente citato, restava contumace

La causa cautelare, istruita per documenti, è stata decisa come segue.

&&&&&&&

La domanda cautelare appare fondata e merita accoglimento.

Merita premettere che la ricorrente, nel ricorso, ha dichiarato di voler convenire in giudizio anche tutti i (potenzialmente) controinteressati rispetto alle domande



